



# COMUNE DI PULA

## CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

Proposta DELG1-154-2021 del 27/09/2021

### VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE N. 131 Adottata nella seduta del 28/09/2021

**OGGETTO:** Legge 431/98 art.11 Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Modalità di assegnazione dei contributi - Annualità 2021.

L'anno 2021 (Duemila ventuno) il giorno 29 (ventinove) del mese di SETTEMBRE alle ore 12:30 la GIUNTA COMUNALE si è svolta in modalità simultanea mista, parte in presenza, presso la Sala Giunta del Comune di Pula, nel rispetto delle misure di contenimento del Virus COVID-19 e parte in videoconferenza. La Sindaca Carla Medau assume la Presidenza con l'assistenza del Segretario comunale Dott.ssa Anna Franca Lecca.

| ASSESSORI |              | P | A | Modalità  |
|-----------|--------------|---|---|---|
| COLLU     | ILARIA       | P |   | Presente  |
| FARNETI   | EMANUELE     | P |   | Presente  |
| PIRSINU   | OMBRETTA     | P |   | Presente Video conferenza<br>entra alle ore 12:50 |
| USAI      | FILIPPO      | P |   | Presente- in videoconferenza                      |
| ZUCCA     | MASSIMILIANO | P |   | Presente<br>— entra alle ore 12:45                |

Presenti 6

## Settore Servizi alla Persona

La Responsabile del Settore Servizi alla Persona e Pubblica Istruzione - Dott.ssa Rosalba Ortu

L'Assessora ai Servizi alla Persona e Pubblica Istruzione – Dott.ssa Ilaria Collu

**Vista** la Legge 431 del 9/12/1998 art. 11 che istituisce il Fondo Nazionale presso il Ministero dei Lavori Pubblici per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;

**Visto** il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999, che stabilisce i requisiti minimi per poter beneficiare dei contributi in oggetto e gli adempimenti regionali e comunali ai fini dell'assegnazione degli stessi agli aventi titolo. In particolare, il suddetto Decreto ministeriale dispone che l'individuazione dei beneficiari dei contributi debba essere effettuata dai Comuni tramite procedimento ad evidenza pubblica.

**Preso atto** della deliberazione G.R. n° 37/40 del 09/09/2021 del 20/06/2019 con la quale la Giunta Regionale ha deliberato di:

- ripartire lo stanziamento regionale e statale del Fondo per il sostegno alla locazione annualità 2021, integrato con le risorse del Fondo Morosi incolpevoli, di cui al D.M. 23.6.2020 e del D.M. 23.12.2019, pari complessivamente a euro 15.634.127,92, a favore dei comuni della Sardegna come specificato come nell'allegato 1 alla delibera di G.R., che ha destinato a favore del Comune di Pula la somma di €. 114.337,23;

- consentire che le eventuali economie, maturate successivamente all'utilizzo da parte dei Comuni, rimangano a disposizione dei Comuni medesimi per soddisfare il fabbisogno nelle successive annualità;

- approvare l'allegato 2 alla Delibera G.R. n. 37/40/2021, concernente "Criteri per l'individuazione dei destinatari e modalità di determinazione dei contributi", nel quale sono definiti i criteri per l'individuazione dei destinatari, le modalità di determinazione dei contributi e l'attività di monitoraggio in capo ai Comuni;

**Preso atto** che secondo quanto indicato nell'Allegato 2 della Deliberazione G.R. 37/40/2021, è stato stabilito che la concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

● **Fascia A:** ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (€. 13.405,08), rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%; l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a €. 3.098,74;

● **Fascia B:** ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari a €. 14.573,00, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%; l'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 24% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a €. 2.320,00;

● **FASCIA Covid:** ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore ad €. 35.000,00 rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%; l'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 24% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a €. 2.320,00.

Per l'ammissibilità alla Fascia Covid, ai sensi dell'art. 1, comma 4 del DM n. 290 del 19/7/2021, i richiedenti dovranno presentare una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%. Come disposto dal comma 5 del medesimo decreto, la riduzione del reddito può essere certificata anche attraverso l'ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021/2020;

**Considerato che** l'importo trasferito dalla Regione, visto il fabbisogno storico dell'ente, potrà essere insufficiente a coprire l'intero fabbisogno anno 2021, il Comune di Pula intende, secondo quanto indicato dalla RAS:

1. adottare i seguenti parametri di priorità che tengano conto delle categorie fragili dei richiedenti, ai quali verrà riconosciuto il contributo senza operare riduzioni:

Delibera della Giunta Comunale n. 131 del 28/09/2021

- nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni conviventi;
  - nuclei familiari che includono disabili conviventi, con invalidità pari o superiore al 74% o possesso della certificazione legge 104 del 05/02/1992 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
  - nuclei familiari nei quali sussistano situazioni di particolare "debolezza sociale", con particolare riferimento ai nuclei familiari in carico ai servizi sociali in cui sono presenti minori, specificatamente documentato da relazione tecnica del Servizio sociale;
2. procedere con una riduzione proporzionale del contributo tra i restanti richiedenti che non rientrano nelle categorie fragili;

**Considerato altresì che:**

- in entrambi i casi di cui al punto 1 e 2, il contributo riconoscibile non può essere superiore alle soglie massime pari a €. 3.098,74 per la fascia A e €. 2.320,00 per la fascia B e fascia Covid;
- come disposto dall'art. 1, comma 6 del decreto n. 290 del 19/07/2021, i contributi concessi non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del Reddito/Pensione di Cittadinanza di cui al decreto legge 28/01/2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28/03/2019 n. 26, e come stabilito dall'art. 1, comma 5 del decreto ministeriale 12/08/2020. Pertanto il comune, successivamente all'erogazione dei contributi, che verranno erogati per intero anche ai beneficiari di Reddito/Pensione di cittadinanza, comunicherà all'INPS la lista dei beneficiari, che effettuerà la compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto;

**Acquisito** il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. sull'Ordinamento EE. LL. di cui al D. Lgs. 267/2000.

**PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE**

**Di prendere atto** che secondo, quanto indicato nell'Allegato 2 della Deliberazione G.R. 37/40/2021, la concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

- **Fascia A:** ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (€. 13.405,08), rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%; l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a €. 3.098,74;
- **Fascia B:** ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari a €. 14.573,00, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%; l'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 24% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a €. 2.320,00;
- **FASCIA Covid:** ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore ad €. 35.000,00 rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%; l'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 24% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a €. 2.320,00.

Per l'ammissibilità alla Fascia Covid, ai sensi dell'art. 1, comma 4 del DM n. 290 del 19/7/2021, i richiedenti dovranno presentare una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%. Come disposto dal comma 5 del medesimo decreto, la riduzione del reddito può essere certificata anche attraverso l'ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021/2020;

**Di dare indirizzo** alla Responsabile del Settore Servizi alla Persona che, visto il fabbisogno storico dell'ente, qualora l'importo trasferito dalla Regione sarà insufficiente a coprire l'intero fabbisogno anno 2021, si opererà nel seguente modo:

Delibera della Giunta Comunale n. 131 del 28/09/2021

1. adottare i seguenti parametri di priorità che tengano conto delle categorie fragili dei richiedenti, ai quali verrà riconosciuto il contributo senza operare riduzioni:

- a) nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni conviventi;
- b) nuclei familiari che includono disabili conviventi, con invalidità pari o superiore al 74% o possesso della certificazione legge 104 del 05/02/1992 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
- c) nuclei familiari nei quali sussistano situazioni di particolare "debolezza sociale", con particolare riferimento ai nuclei familiari in carico ai servizi sociali in cui sono presenti minori, specificatamente documentato da relazione tecnica del Servizio sociale;

2. procedere con una riduzione proporzionale del contributo fra i restanti richiedenti che non rientrano nelle categorie fragili;

**Dato atto che:**

- in entrambi i casi di cui al punto 1 e 2, il contributo riconoscibile non può essere superiore alle soglie massime pari a €. 3.098,74 per la fascia A e €. 2.320,00 per la fascia B e fascia Covid;

- come disposto dall'art. 1, comma 6 del decreto n. 290 del 19/07/2021, i contributi concessi non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del Reddito/Pensione di Cittadinanza di cui al decreto legge 28/01/2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28/03/2019 n. 26, e come stabilito dall'art. 1, comma 5 del decreto ministeriale 12/08/2020. Pertanto il comune, successivamente all'erogazione dei contributi, che verranno erogati per intero anche ai beneficiari di Reddito/Pensione di cittadinanza, comunicherà all'INPS la lista dei beneficiari, che effettuerà la compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto;

**Di demandare** al Responsabile del Servizio Sociale la predisposizione di tutte le procedure ad evidenza pubblica, per l'individuazione dei beneficiari e l'assegnazione dei contributi;

**Di dare atto** che il Comune provvederà al pagamento dei contributi solo ed esclusivamente in via successiva alla comunicazione della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato dei Lavori Pubblici Servizio dell'Edilizia Residenziale, di accredito delle risorse spettanti, previa regolarità della documentazione presentata dai cittadini beneficiari;

**Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs 267/2000;

Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, D.L.vo n° 267 del 18.08.2000, i seguenti visti:

**IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: PARERE APPROVATO**

**Il Responsabile del Servizio Interessato**  
*Rosalba Ortu*  
**Doc. firmato digitalmente**

Pula, 27/09/2021

## LA GIUNTA COMUNALE

**VISTA** la suesposta **proposta di deliberazione**;

**RICONOSCIUTA** la competenza della Giunta Comunale all'adozione del presente;

**ACQUISITO** il preventivo parere di regolarità tecnica come per legge

**DATO ATTO** che sono state adottate tutte le misure e le precauzioni per evitare la diffusione da Covid 19;

**DATO ATTO** che tutti i presenti (6) partecipano alla discussione e alla votazione;

**A VOTI unanimi, legalmente espressi**;

### DELIBERA:

**Prendere atto** che secondo, quanto indicato nell'Allegato 2 della Deliberazione G.R. 37/40/2021, la concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

●**Fascia A:** ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (€ 13.405,08), rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%; l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74;

●**Fascia B:** ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari a € 14.573,00, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%; l'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 24% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 2.320,00;

●**FASCIA Covid:** ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore ad € 35.000,00 rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%; l'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 24% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 2.320,00.

Per l'ammissibilità alla Fascia Covid, ai sensi dell'art. 1, comma 4 del DM n. 290 del 19/7/2021, i richiedenti dovranno presentare una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%. Come disposto dal comma 5 del medesimo decreto, la riduzione del reddito può essere certificata anche attraverso l'ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021/2020;

**Dare indirizzo** alla Responsabile del Settore Servizi alla Persona che, in considerazione del fabbisogno storico dell'Ente, qualora l'importo trasferito dalla Regione dovesse rivelarsi insufficiente a coprire l'intero fabbisogno anno 2021, si opererà nel seguente modo:

**1.** adottare i seguenti parametri di priorità che tengano conto delle categorie fragili dei richiedenti, ai quali verrà riconosciuto il contributo senza operare riduzioni:

- a) nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni conviventi;
- b) nuclei familiari che includono disabili conviventi, con invalidità pari o superiore al 74% o possesso della certificazione legge 104 del 05/02/1992 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
- c) nuclei familiari nei quali sussistano situazioni di particolare "debolezza sociale", con particolare riferimento ai nuclei familiari in carico ai servizi sociali in cui sono presenti minori, specificatamente documentato da relazione tecnica del Servizio sociale;

**2.** procedere con una riduzione proporzionale del contributo fra i restanti richiedenti che non rientrano nelle categorie fragili;

Delibera della Giunta Comunale n. 131 del 28/09/2021

**Dare atto che:**

- in entrambi i casi di cui al punto 1 e 2, il contributo riconoscibile non può essere superiore alle soglie massime pari a €. 3.098,74 per la fascia A e €. 2.320,00 per la fascia B e fascia Covid;

- come disposto dall'art. 1, comma 6 del decreto n. 290 del 19/07/2021, i contributi concessi non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del Reddito/Pensione di Cittadinanza di cui al decreto legge 28/01/2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28/03/2019 n. 26, e come stabilito dall'art. 1, comma 5 del decreto ministeriale 12/08/2020. Pertanto il comune, successivamente all'erogazione dei contributi, che verranno erogati per intero anche ai beneficiari di Reddito/Pensione di cittadinanza, comunicherà all'INPS la lista dei beneficiari, che effettuerà la compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto;

**Demandare** al Responsabile del Servizio Sociale la predisposizione di tutte le procedure ad evidenza pubblica, per l'individuazione dei beneficiari e l'assegnazione dei contributi;

**Dare atto** che il Comune provvederà al pagamento dei contributi solo ed esclusivamente in via successiva alla comunicazione della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato dei Lavori Pubblici Servizio dell'Edilizia Residenziale, di accredito delle risorse spettanti, previa regolarità della documentazione presentata dai cittadini beneficiari;

**Inviare** all'Albo Pretorio *on line* del Comune di Pula.

Successivamente, con separata votazione, stante l'urgenza del procedere, per la fattiva esecuzione delle misure in oggetto

**DELIBERA**

**DICHIARARE** il presente immediatamente eseguibile come per legge.

**Letto, confermato e sottoscritto**

**La Sindaca**

*Carla Medau*

**Il Segretario Comunale**

*Dottoressa Anna Franca Lecca*

**In pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg. dal 30/09/2021**

**Il Segretario Comunale**

*Dottoressa Anna Franca Lecca*